Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì 8 aprile 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 9,30 al Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Ratnakirti Senarat Seresinghe Gunewardene, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Ceylon.

Roma, addì 2 aprile 1952

(1580)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 marzo 1952, n. **189**.

Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee (7° provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temp. imp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Argento in verghe in pani, in polvere e in rottami	Per la fabbricazione di nitrato d'argento da riesportare anche se incorporato in prodotti sensibili	kg. 10	1 anno
2. Corteccia di pino, anche macinata	Per l'estrazione del tannino in essa contenuto	kg. 500	1 anno
3. Ferro e acciaio speciali in lingotti, « blooms », bidoni e « billettes »	Per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc.	kg. 500	1 anno
4. Ghisa da affinazione	Per la produzione di getti di ghisa e di acciaio	kg. 1000	1 anno
5. Libri, anche in fogli sciolti	Per essere rilegati	Illimitata	6 mesi
6. Oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polvere, rottami	Per la fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonchè per la trasformazione in fogli e in oggetti lavorati diversi	Illimitata	6 mesi
7. « Ramiè » greggio (china « grass »)	Per essere trasformato in filati pettinati	kg. 100	1 anno
8. Semi di carrube	Per essere trasformati in farina	kg. 500	4 mesi

Art. 2.

Sono ripristinate, con variazioni aggiunte e modificazioni, le concessioni d'importazione temporanea, già accordate, modificate o prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea
1. Budella secche e salate (regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714, convertito in legge con la legge 24 febbraio 1936, n. 343)	Per la fabbricazione di corde armoniche, filo da sutura, corde da tennis e corde gregge per qualsiasi uso
2. Gomma elastica greggia e sintetica, lattice di gomma elastica naturale e sintetica, guttaperga greggia (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)	Per la fabbricazione di oggetti di qualsiasi specie
3. Fosforiti (legge 24 novembre 1949, n. 920)	Per la produzione di superfosfati
4. Malto (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)	Per la fabbricazione della birra (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952)
5. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva) (legge 24 novembre 1948, n. 1444)	Per essere purificati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952)
6. Pelli non buone da pellicceria, greggie, e pelli conciate senza pelo (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)	Per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli di pelletteria comprese le calzature (concessione valevole fino al 31 dicembre 1954)
7. Polveri da stampaggio, a base di resine polistiroliche e di acetato di cellulosa (legge 24 novembre 1949, n. 920)	Per la produzione di articoli stampati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952)
8. Semi e frutti oleosi (escluse le olive) (legge 24 novembre 1948, n. 1444)	Per la spremitura
9. Tronchi e radiche di legni (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)	Per la fabbricazione di impiallacciature

Art. 3.

La concessione di importazione temporanea relativa alle ferroleghe al tungsteno, al molibdeno ed al vanadio, prevista dal regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 93, è così modificata: « ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo e al titanio per la fabbricazione di acciai speciali, profilati ed in getti ».

Art. 4.

E' estesa alla fabbricazione di manufatti di juta mista ad altre fibre tessili l'agevolazione della importazione temporanea di juta greggia, per la fabbricazione di tessuti anche in oggetti cuciti (sacchi, sacconi, copertoni, ecc.), prevista dal regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 85.

Art. 5.

La concessione d'importazione temporanea relativa ai filati di cotone greggi o imbianchiti per essere tinti, già modificata con l'art. 3 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1862, è modificata come appresso « Filati di cotone greggi per essere ritorti, gasati, mercerizzati, imbianchiti, tinti, e filati di cotone imbianchiti per essere ritorti, gasati, mercerizzati, tinti ».

Art. 6.

La concessione di importazione temporanea prevista dalla legge 24 novembre 1949, n. 921, relativa ai films da introdurre, a condizione di reciprocità, per essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza scopo di lucro, viene estesa, alle stesse condizioni, ai films documentari per essere proiettati a scopo reclamistico.

Art. 7.

E' ripristinata, per lo scopo contrassegnato, la concessione di esportazione temporanea relativa alla seguente merce:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la esportazione temporanea
Metalline povere (residuati dal trattamento dei minerali contenenti metalli preziosi e dal trattamento delle ceneri degli orafi e argentieri) (legge 24 novembre 1948, n. 1444)	Per il ricupero dei metalli in esse ancora contenuti (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — La Malfa — Campilli — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO-LEGGE 8 aprile 1952, n. 190.
Modificazioni al regime fiscale degli olî di semi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli olî di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare l'imposta di fabbricazione sugli olî di semi.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sugli olî di semi destinati a qualsiasi uso, compreso l'olio non combinato contenuto in eccesso del 10 % nelle paste di raffinazione degli olî di semi, e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 6500 per quintale di prodotto.

La sovrimposta di confine di cui al precedente comma si applica anche sui prodotti contenenti olî di semi importati dall'estero in conformità delle disposizioni contenute nella tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442.

Art. 2.

L'aumento dell'imposta o della sovrimposta di confine stabilita dal precedente articolo si applica anche sugli olî di semi e relative paste di raffinazione che abbiano assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche produttrici o raffinerie, e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o raffinatori di olî di semi, anche se viaggianti, nonchè in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

A tale scopo il detentore della merce, a norma del precedente comma, dovrà fare denunzia delle quantità possedute entro 10 giorni dalla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana secondo la rispettiva competenza.

L'aumento dell'imposta si applica anche agli olî di semi e relative paste di raffinazione che abbiano assolto la precedente aliquota del tributo, da chiunque detenuti in quantità complessiva superiore ai cinque quintali. All'uopo i detentori dovranno farne denunzia entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o al più vicino ufficio doganale o Comando della guardia di finanza.

Art. 3.

La differenza d'imposta dovuta in applicazione del precedente art. 2 dovrà essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro 15 giorni dalla data di notificazione della relativa liquidazione da parte degli uffici competenti.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %. Detta indennità è ridotta al 2 % quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 4.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad 1/10 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci giorni previsti dal precedente articolo 2.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 8 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952, n. **191.**

Autorizzazione alla emissione di un francobollo celebrativo della XVI Fiera del Levante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689:

Riconosciuta l'opportunità che sia emesso un francobollo celebrativo della XVI Fiera del Levante;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni,

Decreta:

Art. 1

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della XVI Fiera del Levante.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*. ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952, n. **192.**

Autorizzazione alla emissione di due francobolli commemorativi di Leonardo da Vinci in occasione del 5° centenario della sua nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emessa una serie di francobolli commemorativi di Leonardo da Vinci, in occasione del 5° centenario della sua nascita;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli commemorativi di Leonardo da Vinci, in occasione del 5° centenario della sua nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1952.

Sostituzione di un membro della Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO AD INTERIM PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1948, n. 1190, che stabilisce le norme di attuazione del decreto legislativo 6 aprile 1948, numero 521;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, concernente la nomina della Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1950, concernente la nomina a membro della Commissione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, del dott. ing. Enrico Cecere, ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, in sostituzione del dott. ing. Salvatore Antonucci;

Vista la nota n. 10249 del 23 ottobre 1951, con la quale il Ministero delle finanze comunica che, perdurando le circostanze che impediscono al dott. ing. Enrico Cecere di assistere con continuità alle sedute della Commissione su detta, designa, in sostituzione del medesimo, quale proprio rappresentante in seno alla Commissione stessa il dott. ing. Salvatore Amoroso, ingegnere capo erariale e capo del servizio stime presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Decreta:

Il dott. ing. Salvatore Amoroso è nominato membro della Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia, in sostituzione del dott. ing. Enrico Cecere.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1952
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 316

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1952.

Determinazione delle caratteristiche tecniche alle quali dovrà rispondere il sistema italiano di televisione in bianco e nero a 625 linee.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 delle disposizioni preliminari del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Considerata la necessità di determinare le caratteristiche tecniche alle quali dovrà informarsi il servizio della televisione in Italia, allo scopo di assicurare al servizio stesso la più estesa copertura possibile del territorio nazionale;

Tenuto presente il parere espresso dalla Commissione tecnica per gli studi sulla televisione del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio della televisione in bianco e nero in Italia dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche seguenti:

1. La larghezza del canale per le trasmissioni radiotelevisive sarà di 7 Mc/s.

2. La portante video sarà situata a 5,5 Mc/s al disotto del valore della frequenza portante del suono.

3. La frequenza portante del suono si troverà a 0,25 Mc/s al disotto del limite superiore di frequenza del canale.

4. Le caratteristiche di un trasmettitore ideale tipo saranno quelle illustrate nell'allegato n. 1.

5. Il numero totale di linee per immagine sarà di 625 intrecciate 2 a 1.

6. Il funzionamento del sistema di televisione sarà indipendente dalla frequenza della rete di alimentazione.

7. La frequenza delle linee sarà di 15625 ± 0,1 % c/s, corrispondente ad una frequenza di trama di 50 c/s con 625 linee, oppure di 60 c/s, con 525 linee.

8. Il formato delle immagini sarà di 4 unità nel senso orizzontale per 3 unità nel senso verticale.

9. Durante i periodi attivi di scansione lo schermo sarà esplorato orizzontalmente da sinistra a destra e verticalmente dall'alto in basso, con velocità uniforme.

10. Per la modulazione della portante video si utilizzerà la modulazione di ampiezza con bande laterali asimmetriche, conformemente alle figure di cui agli allegati 1 e 2.

11. Una diminuzione di intensità luminosa della sorgente provocherà un aumento della potenza emessa a radiofrequenza (modulazione negativa).

12. Il livello del nero sarà rappresentato da un livello d'onda portante fissa indipendente dai chiari e scuri dell'immagine: questo livello corrisponde al 75 % (con una tolleranza del ± 2,50 %) dell'ampiezza massima della portante.

13. Durante la modulazione del trasmettitore di visione il livello corrispondente ai massimi dei bianchi non dovrà scendere al disotto del 10 % del valore di cresta della portante.

14. I segnali di sincronizzazione avranno la forma illustrata negli allegati 3 e 4.

15. Per la trasmissione del suono verrà utilizzata la modulazione di frequenza con una deviazione di frequenza di ± 50 kc/s, corrispondente ed una modulazione del 100 %.

16. Le tensioni modulatrici del suono avranno una preaccentuazione la cui caratteristica di ampiezza-frequenza corrisponderà alla caratteristica di impedenza-frequenza di un circuito costituito da una resistenza e da una reattanza in serie la cui costante di tempo sia di 50 micro secondi.

Art. 2.

Il servizio di televisione sarà basato sull'utilizzazione di 5 canali, della larghezza di 7 Mc/s allocati come segue:

canale 1 da 61 a 68 Mc/s;
canale 2 da 81 a 88 Mc/s;
canale 3 da 174 a 181 Mc/s;
canale 4 da 200 a 207 Mc/s;
canale 5 da 209 a 216 Mc/s.

Come canale di protezione per la media frequenza dei ricevitori televisivi viene fissata la banda da 40 a 47 Mc/s.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1952

Il Ministro: SPATARO

ALLEGATO 1

Caratteristiche di un trasmettitore ideale di visione

Definizione e misura dei valori indicati nelle « Norme per il sistema italiano di televisione in bianco e nero »

L'attenuazione della banda laterale inferiore è di almeno 20 *db* per una frequenza di modulazione eguale o più grande di 1,25 *Mc/s* quando si utilizza come tensione di raffronto quella della banda laterale corrispondente ad una modulazione di 200 *kc/s*.

Figura 1

ALLEGATO 2

Caratteristiche di un trasmettitore misurate all'uscita di un rivelatore lineare a banda laterale doppia, tolleranze comprese

Figura 2

ALLEGATO 3

Forma dei segnali di sincronizzazione

Le dimensioni orizzontali non sono in scala

Figura 3

Note:

1. H Tempo fra l'inizio di una linea e quello della successiva
2. V Tempo fra l'inizio di una trama e quello della successiva
3. Il transitorio prima e dopo il segnale di soppressione verticale non deve occupare più di 0,1 H
4. La pendenza del fianco anteriore e la pendenza del fianco posteriore dell'impulso di soppressione orizzontale deve essere abbastanza ripido da non alterare i valori massimi e minimi di $(x+y)$ e (l) qualunque sia il contenuto dell'immagine
5. Le tolleranze date per le dimensioni contrassegnate con asterisco non sono valevoli che per delle variazioni che si producano durante un lungo periodo e non tra una immagine e l'altra
6. La superficie di un impulso di equalizzazione deve essere da 0,45 a 0,5 volte quella di un impulso di sincronismo orizzontale

ALLEGATO 4

Forma dei segnali di sincronizzazione

Particolari

Figura 4

Note:

1. H Tempo fra l'inizio di una linea e quello della successiva
2. V Tempo fra l'inizio di una trama e quello della successiva
3. Il transitorio prima e dopo il segnale di soppressione verticale non deve occupare più di 0,1 H
4. La pendenza del fianco anteriore e la pendenza del fianco posteriore dell'impulso di soppressione orizzontale deve essere abbastanza ripido da non alterare i valori massimi e minimi di $(x+y)$ e (l) qualunque sia il contenuto dell'immagine
5. Le tolleranze date per le dimensioni contrassegnate con asterisco non sono valevoli che per delle variazioni che si producano durante un lungo periodo e non tra una immagine e l'altra
6. La superficie di un impulso di equalizzazione deve essere da 0,45 a 0,5 volte quella di un impulso di sincronismo orizzontale

(1578)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 2 aprile 1952:

Nuzzolo Antonio, notaio residente nel comune di Lapio, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Montemiletto, stesso distretto;

Daelli Alessandro, notaio residente nel comune di Casatenovo, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Mariano Comense, stesso distretto;

Catarinella Mauro, notaio residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Melfi, è traslocato nel comune di Melfi;

Pistoni Pietro, notaio residente nel comune di Fiorenzuola d'Arda, distretto notarile di Piacenza, è traslocato nel comune di Piacenza;

Alpi Annibale, notaio residente nel comune di Reggio nell'Emilia, è traslocato nel comune di Castellarano, distretto notarile di Reggio nell'Emilia;

Mondani Ernesto, notaio residente nel comune di Aversa, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Sessa Aurunca, stesso distretto.

(1629)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di industrie agrarie e di estimo rurale e contabilità, presso la Facoltà di agraria della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria della Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) industrie agrarie;
2) estimo rurale e contabilità.

Gli aspiranti ai trasferimenti stessi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1631)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1952, registro n. 7 Interno, foglio n. 201, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Balestrate (Palermo), di un mutuo di L. 7.075.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1587)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1952, registro n. 7 Interno, foglio n. 200, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Trabia (Palermo), di un mutuo di L. 863.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1590)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1952, registro n. 7 Interno, foglio n. 202, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Piazza Armerina (Enna) di un mutuo di L. 20.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1589)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Letoianni Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1952, registro n. 7 Interno, foglio n. 203, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Letoianni Gallodoro (Messina) di un mutuo di L. 2.685.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1588)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1952, registro n. 7 Interno, foglio n. 199, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ustica (Palermo) di un mutuo di L. 1.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1591)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di varianti al piano parziale di ricostruzione di Milano, relativo alla zona compresa tra corso porta Ticinese, nuova via di P. R., via Santa Croce e piazza Sant'Eustorgio.

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1952, n. 445, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con gli stralci di cui alle premesse del decreto medesimo, il progetto di varianti al piano parziale di ricostruzione di Milano relativo alla zona compresa tra corso di porta Ticinese, nuova via di P. R., via Santa Croce e piazza Sant'Eustorgio vistato in una planimetria in scala 1:500 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie integrative.

Per l'esecuzione del progetto suddetto resta fermo lo stesso termine stabilito per l'attuazione del piano originario, prorogato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1950.

(1630)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica concernente il trasferimento allo Stato di una zona del Demanio pubblico marittimo, sita nella spiaggia di Marina di Camerota.

Il comunicato relativo al decreto interministeriale del 28 febbraio 1952, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 marzo 1952, n. 59, riguardante il trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di Demanio pubblico marittimo di mq. 87,12 sita nella spiaggia di Marina di Camerata riportata in catasto al foglio n. 26, Sezione *A*, particella n. 148 del comune di Camerata, deve essere rettificato nel senso che l'area sdemanializzata è sita sulla spiaggia di Camerota ed appartiene al comune di Camerota.

(1535)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA CASE PER LAVORATORI
GESTIONE INA-CASA

Regolamento stabilito dalla gestione I.N.A.-Casa, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, per l'amministrazione degli alloggi di sua proprietà, assegnati con promessa di futura vendita. Modelli per i contratti (provvisorio e definitivo) di assegnazione.

Comunicato n. 10

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ALLOGGI ASSEGNATI CON PROMESSA DI FUTURA VENDITA

Art. 1.

La Gestione I.N.A.-Casa, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, stabilisce il presente regolamento per l'amministrazione degli stabili di sua proprietà, costituiti da alloggi assegnati con promessa di futura vendita.

Art. 2.

La Gestione I.N.A.-Casa si avvale dell'opera di propri incaricati regionali per assicurare l'osservanza del presente regolamento, riservandosi di controllare, in ogni momento, la buona manutenzione degli stabili, a mezzo di enti o di persone all'uopo delegate.

CAPITOLO I

Prima assemblea degli assegnatari
Sistemi di amministrazione

Art. 3.

Per ciascun fabbricato costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, l'Ufficio regionale o provinciale del lavoro competente convoca la prima assemblea degli assegnatari interessati, la quale viene presieduta dall'incaricato regionale della Gestione I.N.A.-Casa.

La prima assemblea nomina, a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, il rappresentante degli assegnatari, fra gli assegnatari stessi, e sceglie il sistema da adottare per l'amministrazione dello stabile.

La suddetta assemblea si intende validamente costituita se ad essa partecipa almeno il 75% degli assegnatari interessati e le deliberazioni si intendono approvate se riportano il voto favorevole di almeno il 50% più uno degli assegnatari stessi.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro che viene tenuto dal rappresentante degli assegnatari, secondo le norme d'uso.

Art. 4.

L'assemblea degli assegnatari di cui al precedente articolo, può scegliere uno dei seguenti sistemi di amministrazione:

1. — *Amministrazione autonoma da parte degli assegnatari.*

Si dice amministrazione autonoma, quella per la quale gli assegnatari provvedono per proprio conto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli alloggi e delle parti comuni dei fabbricati, nonchè al pagamento delle tasse e delle imposte ed al funzionamento dei servizi.

Le rate mensili, dovute alla Gestione I.N.A.-Casa, a norma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono versate direttamente alla Gestione I.N.A.-Casa da ciascun assegnatario.

2. — *Amministrazione forfettaria da parte di un Ente amministratore nominato dalla Gestione.*

Si dice amministrazione forfettaria quella per la quale l'amministrazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi e delle parti comuni del fabbricato, vengono effettuate a cura di un Ente amministratore nominato dalla Gestione I.N.A.-Casa, il quale provvede anche al funzionamento dei servizi ed al pagamento delle tasse e delle imposte.

Le rate mensili comprensive dell'aliquota di ammortamento del prezzo dell'alloggio e delle aliquote prestabilite per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il funzionamento dei servizi ecc., vengono versate all'Ente amministratore con le modalità indicate dall'Ente medesimo.

Nel caso di amministrazione forfettaria il mandato all'Ente amministratore si intende conferito per un periodo non inferiore a due anni.

La Gestione I.N.A.-Casa si riserva il diritto di sostituire, in qualunque momento, al sistema di amministrazione autonoma, scelto dagli assegnatari, il sistema di amministrazione forfettaria, qualora, a seguito di una delle periodiche ispezioni, effettuate a norma dell'art. 2 del presente regolamento, dovesse risultare inefficiente lo stato di conservazione dello stabile o dei singoli alloggi.

CAPITOLO II

Norme per l'amministrazione degli alloggi con il sistema autonomo

Art. 5.

La consegna degli alloggi agli aventi diritto viene effettuata nel giorno stabilito dall'incaricato regionale. Il rappresentante degli assegnatari è tenuto a presenziare alla consegna di tutti gli alloggi del fabbricato ed a coadiuvare l'incaricato regionale nelle operazioni di consegna.

All'atto della immissione degli assegnatari negli alloggi, viene redatto, in contraddittorio con la Stazione appaltante, un verbale di consistenza, per ogni singolo alloggio. Ogni verbale di consistenza, compilato in triplice esemplare di cui uno per la Gestione, uno per la Stazione appaltante ed uno per l'interessato, deve essere sottoscritto dalla Stazione appaltante, dall'assegnatario interessato e dall'incaricato regionale.

Con il ritiro delle chiavi, l'assegnatario deve sottoscrivere, oltre al verbale di consistenza, anche il contratto provvisorio di assegnazione con promessa di futura vendita, in triplice esemplare.

Art. 6.

Compiti degli assegnatari

Ogni assegnatario è tenuto a provvedere, direttamente ed a proprie spese, a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio alloggio, ed in particolare a quelle riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri alloggi o le parti comuni del fabbricato.

Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni del fabbricato, per il funzionamento dei servizi e per il pagamento delle imposte e delle tasse, gli assegnatari possono provvedere direttamente, incaricandone il proprio rappresentante, oppure possono ricorrere al concorso di un ente, scelto tra quelli designati dalla Gestione I.N.A.-Casa, concordando direttamente le condizioni.

Gli assegnatari degli alloggi costruiti da aziende per i propri dipendenti possono affidare l'incarico suddetto alle aziende da cui dipendono.

Per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, è fatto obbligo agli assegnatari di costituire, presso un Istituto bancario, un apposito fondo, il quale deve essere alimentato con un contributo mensile non inferiore a L. 100 per ogni vano. Di tale contributo mensile quaranta lire sono riservate alla manutenzione straordinaria e possono quindi essere utilizzate solo per questo scopo.

La rata mensile dovuta alla Gestione I.N.A.-Casa, nella misura prevista dall'art 22 del presente regolamento, deve essere versata dagli assegnatari, entro i primi cinque giorni di ciascun mese ed in unica soluzione, sul conto corrente postale, di cui agli appositi moduli, che la Gestione I.N.A.-Casa consegna a ciascun assegnatario, a mezzo del proprio incaricato regionale.

Uno dei tagliandi di ricevuta del conto corrente postale, deve essere consegnato al rappresentante degli assegnatari.

Art. 7.

Compiti del rappresentante degli assegnatari

Per quegli stabili per i quali, all'atto della immissione negli alloggi, non si sia ancora provveduto alla fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua potabile, nonchè agli allacciamenti con le fognature, il rappresentante degli assegnatari è tenuto ad interessarsi per la rapida esecuzione dei lavori necessari, e per il disbrigo delle eventuali pratiche amministrative.

Il rappresentante degli assegnatari deve provvedere, per conto della Gestione I.N.A.-Casa, all'accatastamento dello stabile presso i competenti uffici, facendone risultare la proprietà della Gestione I.N.A.-Casa.

Tale accatastamento deve essere effettuato, anche nel caso in cui non risulti perfezionato l'atto di cessione dell'area,

su cui insiste lo stabile. In tale caso deve risultare di proprietà della Gestione I.N.A.-Casa soltanto il fabbricato. Ad operazione effettuata il rappresentante deve interessarsi presso gli uffici competenti per ottenere il rilascio del certificato di attualità, che deve trasmettere alla Gestione I.N.A.-Casa.

Il rappresentante deve provvedere all'espletamento delle pratiche intese ad ottenere la esenzione venticinquennale delle imposte, nonchè a presentare all'Ufficio tecnico erariale competente la denuncia di nuova costruzione, agli effetti del nuovo catasto edilizio urbano.

Per le spese relative alle operazioni di accatastamento e successive, la Gestione corrisponde un compenso « una tantum » pari a L. 200 per ciascun vano.

Nell'espletamento di tutti gli incarichi suddetti, il rappresentante degli assegnatari può valersi dell'opera di un professionista ed è, comunque, assistito dall'incaricato regionale, il quale provvede a richiedere alla Gestione I.N.A.-Casa le somme occorrenti per gli eventuali anticipi e per le liquidazioni finali relative alle operazioni di accatastamento.

Art. 8.

Il rappresentante accerta che gli assegnatari provvedano ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie alla buona conservazione dell'alloggio e comunque le opere la cui omissione possa arrecare danni a terzi o allo stabile.

In caso di comprovata urgenza, il rappresentante provvede ad eseguire direttamente le opere suddette, ponendo a carico degli interessati le relative spese.

Ove gli assegnatari non abbiano affidato l'incarico ad un ente designato dalla Gestione I.N.A.-Casa, il rappresentante provvede, per conto degli assegnatari stessi, a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi comuni del fabbricato, al funzionamento dei servizi di interesse comune ed al pagamento delle tasse e delle imposte.

Il rappresentante provvede ad istituire, ove sia necessario e sentita l'assemblea degli assegnatari, il servizio di portierato, in conformità delle locali disposizioni di pubblica sicurezza e delle locali consuetudini.

Il trattamento economico del suddetto personale deve essere regolato dal contratto nazionale di lavoro per la categoria.

Le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi comuni del fabbricato, per il funzionamento dei servizi e per il pagamento delle tasse e delle imposte, vengono ripartite fra gli assegnatari, con le norme indicate nell'art. 23 del presente regolamento.

Art. 9.

All'inizio di ciascun esercizio, il rappresentante deve provvedere alla compilazione di un preventivo, da cui risultino le spese che si prevedono nell'esercizio medesimo (manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, tasse, imposte), le quote annue a carico di ciascun assegnatario, nonchè la ripartizione delle quote stesse in rate periodiche.

Nel preventivo devono venire comprese tutte le spese indispensabili per assicurare la stabilità, l'uniformità esteriore, l'igiene ed il decoro dell'edificio.

Alla fine di ciascun esercizio, il rappresentante deve redigere un consuntivo, da cui risultino le spese effettivamente sostenute, con la suddivisione degli oneri a carico di ciascun assegnatario, l'ammontare dei versamenti effettuati dai singoli, i relativi conguagli attivi e passivi, nonchè l'entità residua del fondo accantonato.

Il preventivo ed il consuntivo devono essere portati a conoscenza di tutti gli interessati a mezzo di avviso da affiggersi nell'ingresso del fabbricato, e di essi deve essere inviata copia all'incaricato regionale della Gestione I.N.A.-Casa.

Art. 10.

Il rappresentante provvede:

a) a convocare l'assemblea degli assegnatari;

b) a mantenere i necessari continui contatti fra gli assegnatari e gli incaricati regionale della Gestione I.N.A.-Casa;

c) all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli assegnatari, in quanto non contrastanti con il presente regolamento;

d) ad assicurare l'osservanza del presente regolamento;

e) a comporre le eventuali divergenze fra gli assegnatari, riferendone all'incaricato regionale della Gestione I.N.A.-Casa;

f) a stabilire le norme, gli oneri ed i turni per i servizi comuni, sentita l'assemblea degli assegnatari.

Art. 11.

Il rappresentante deve tenere:

a) il registro dei verbali;

b) il libro di cassa ad entrata ed uscita del fondo costituito a norma dell'art. 5 del presente regolamento, avendo cura che risultino separate le spese relative alle opere di manutenzione straordinaria;

c) un elenco degli assegnatari con le loro generalità e quelle dei componenti il nucleo familiare.

I libri di cui ai punti a) e b) devono essere preventivamente numerati e convalidati in ogni pagina dagli incaricati regionali della Gestione I.N.A.-Casa.

Art. 12.

Il rappresentante viene eletto dall'assemblea degli assegnatari e deve essere scelto fra gli assegnatari stessi.

Egli dura in carica a tempo indeterminato, ma può essere sostituito in qualunque momento dall'assemblea, anche su richiesta dell'incaricato regionale della Gestione I.N.A.-Casa.

Il rappresentante può farsi coadiuvare da persone di sua fiducia nell'adempimento del suo ufficio, sotto la sua responsabilità.

Per l'assolvimento dei compiti affidati al rappresentante, l'assemblea degli assegnatari può stabilire in suo favore uno speciale compenso, da ripartire fra gli assegnatari stessi.

Art. 13.

Assemblee degli assegnatari

Le assemblee degli assegnatari, successive alla prima, di cui all'art. 3 del presente regolamento, si riuniscono tutte le volte che il rappresentante lo reputi necessario o quando lo stesso ne abbia avuta richiesta da almeno un quarto degli assegnatari o dall'incaricato regionale della Gestione I.N.A.-Casa.

La convocazione deve essere notificata a tutti gli assegnatari almeno tre giorni prima della data prefissata.

Le assemblee eleggono il proprio presidente, tranne che non abbiano all'ordine del giorno il cambiamento del sistema di amministrazione o la sostituzione del rappresentante; in tal caso esse devono essere presiedute dall'incaricato regionale della Gestione I.N.A.-Casa.

Le assemblee si considerano regolarmente costituite quando sia presente almeno il 75% degli interessati, in prima convocazione, ed almeno il 35% degli interessati in seconda convocazione. Le deliberazioni si considerano valide con il voto favorevole di almeno il 50% più uno degli interessati, in prima convocazione e di almeno il 35% degli interessati, in seconda convocazione. A parità di voti prevale il voto del rappresentante degli assegnatari, tranne che non si tratti della sua sostituzione.

Ogni assegnatario ha la facoltà di farsi rappresentare in assemblea da altro assegnatario, mediante delega scritta: non è ammessa però, più di una delega alla stessa persona.

CAPITOLO III

Norme per l'amministrazione degli alloggi con il sistema forfettario

Art. 14.

L'Ente amministratore stabilisce il giorno della consegna degli alloggi e procede alle relative operazioni, redigendo, per ciascun alloggio, apposito verbale di consegna in triplice esemplare (uno per l'ente, uno per l'assegnatario, uno per la Gestione I.N.A.-Casa).

L'Ente amministratore provvede a far sottoscrivere all'assegnatario, oltre al verbale di consegna, anche il contratto provvisorio di assegnazione con promessa di futura vendita, in quattro esemplari.

Art. 15.

Compiti degli assegnatari

Ogni assegnatario è tenuto a versare all'Ente amministratore designato dalla Gestione I.N.A.-Casa, una rata mensile costituita dalle aliquote di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Il versamento della rata deve essere effettuato entro i primi cinque giorni di ciascun mese ed in unica soluzione.

In aggiunta alla rata suddetta ogni assegnatario deve corrispondere mensilmente una somma per il pagamento delle tasse e delle imposte e per il funzionamento dei servizi.

Ogni assegnatario è tenuto a provvedere per proprio conto ed a proprie spese all'esecuzione delle seguenti opere:

riparazione di tutti i danni, guasti e deterioramenti causati per cattivo uso o negligenza;

riparazione di piccola manutenzione all'interno dell'appartamento (articoli 1576 e 1609 del Codice civile);

pulitura delle canne fumarie;

sgombero degli scarichi, per la parte in uso esclusivo dell'assegnatario;

riparazione all'interno dell'appartamento dell'impianto del gas, dell'energia elettrica, di riscaldamento, igienico-sanitario e dell'acqua potabile anche per i guasti prodotti dal gelo;

riparazione e sostituzione nell'appartamento delle cinghie avvolgibili, nonchè serrature, maniglie, chiavistelli e cremonesi;

ripassature nell'appartamento dei pavimenti con sigillature e sostituzioni isolate di piastrelle o listelli rotti;

sostituzione di vetri rotti nell'appartamento, anche a causa di intemperie.

L'assegnatario, ove lo desideri, può affidare l'esecuzione delle opere suddette all'Ente amministratore, al quale rimborserà, a parte, le relative spese.

Art. 16.

Compiti dell'Ente amministratore

Per quegli stabili per i quali all'atto della immissione negli alloggi, non si sia ancora provveduto alla fornitura della energia elettrica e dell'acqua potabile, nonchè agli allacciamenti con le fognature, l'Ente amministratore è tenuto ad espletare le operazioni amministrative e ad eseguire i lavori necessari per assicurare i suddetti servizi.

L'Ente medesimo deve provvedere all'accatastamento del fabbricato presso i competenti uffici, all'espletamento delle pratiche per la esenzione venticinquennale delle imposte e alla presentazione della denuncia di nuova costruzione, agli effetti del nuovo catasto edilizio urbano.

L'Ente amministratore è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria non solo delle parti comuni del fabbricato, ma anche dei singoli alloggi, assicurando il funzionamento dei servizi ed il pagamento delle tasse e delle imposte.

Sono a carico dell'Ente amministratore le seguenti opere:

revisioni e ripassature dei tetti con sostituzione delle tegole rotte;

revisioni e ripassature dei terrazzi, con le sigillature e le riparazioni di fortuna per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua;

riparazioni e sostituzioni dei comignoli ed esalatori;

riparazioni delle canne fumarie, dei tubi esalatori, delle grondaie, dei tubi pluviali, delle colonne di scarico e degli immondezzai, con gli sgomberi e le sostituzioni eventualmente necessarie;

riparazioni delle colonne di distribuzione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica e del riscaldamento per la parte non a carico degli inquilini;

riparazioni ordinarie agli impianti centrali ed alle dotazioni di uso comune;

piccole e medie riparazioni isolate ai serramenti ed agli infissi in genere;

riparazione e sostituzione delle cinghie avvolgibili, nonchè di maniglie, chiavistelli e cremonesi, nei locali d'uso comune;

sostituzione di apparecchi e dotazioni in genere, non imputabili agli inquilini e dovuta a normale usura;

ripassature degli intonaci e rivestimenti, con sigillature, rappezzi e ridipinture relative;

ripassature dei pavimenti con sigillature e sostituzioni isolate di piastrelle o listelli rotti, nelle parti d'uso comune;

sostituzione di vetri nei locali d'uso comune;

rifacimento dei tetti, per vetustà e per riparazioni di gravi danni procurati da intemperie eccezionali, delle coperture a terrazze, delle grondaie e dei tubi pluviali;

rifacimento per vetustà di impianti e tubazioni di distribuzione e scarico;

riparazioni generali per vetustà degli infissi, con sostituzione di parti anche di intelaiature o di singoli serramenti;

rifacimento di grandi tratti di intonaci e di rivestimenti;

rifacimento di pavimenti;

ripuliture periodiche di cucine e bagni, ivi compresa la verniciatura dei relativi infissi, quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente pulitura e quelle degli altri ambienti dopo dieci anni;

spese per ridipintura e verniciatura totale degli alloggi resi liberi e rimessi in graduatoria, al netto delle spese addebitabili al precedente inquilino;

ridipinture di facciate e locali di uso comune e le riverniciature di infissi generali periodiche, quando siano trascorsi almeno dieci anni;

rifacimento e riparazione di opere danneggiate per cause di forza maggiore (incendi, uragani, o folgori, ecc.);

dotazione iniziale ovvero l'aggiunta di impianti negli edifici, contatori, cassette della posta, bidoni porta immondizie e simili;

trasformazione o modifica di appartamenti;

riparazioni di difetti non dovuti all'uso normale, ma conseguenti a manifesta cattiva esecuzione o a cattivo materiale.

(Nel caso che i difetti siano dovuti a cattivo uso, la manutenzione è da rivalersi sull'inquilino).

Art. 17.

Compiti del rappresentante degli assegnatari Assemblee

Il rappresentante degli assegnatari provvede:

a) a mantenere i necessari contatti con l'Ente amministratore e, ove occorra, con l'incaricato regionale della Gestione I.N.A.-Casa;

b) a portare a conoscenza degli assegnatari le comunicazioni fattegli con tale scopo dall'Ente amministratore;

c) ad assicurare l'osservanza del presente regolamento;

d) a comporre le eventuali divergenze fra gli assegnatari, riferendone all'Ente amministratore.

Art. 18.

Il rappresentante viene eletto dall'assemblea degli assegnatari e deve essere scelto fra gli assegnatari stessi.

Egli dura in carica a tempo indeterminato, ma può essere sostituito in qualunque momento dall'assemblea, anche su richiesta dell'incaricato regionale della Gestione I.N.A.-Casa.

Il rappresentante assolve al compito affidatogli gratuitamente.

Art. 19.

Dopo la prima assemblea, tenuta a norma dell'art. 3 del presente regolamento, gli assegnatari che abbiano scelto il sistema di amministrazione forfettaria si riuniscono in assemblea solo per deliberare il cambiamento del sistema di amministrazione o la sostituzione del rappresentante in carica.

Le suddette assemblee sono convocate su richiesta di almeno un quarto degli assegnatari interessati e devono essere presiedute dall'incaricato regionale della Gestione I.N.A.-Casa. La convocazione viene notificata a cura del rappresentante degli assegnatari almeno tre giorni prima della data stabilita, sia agli assegnatari interessati, sia all'Ente amministratore, al quale è riservata la facoltà di partecipare con un proprio rappresentante.

Per la validità delle assemblee stesse e delle deliberazioni adottate valgono le norme previste nel citato art. 3 del presente regolamento.

CAPITOLO IV

Norme comuni ai due sistemi di amministrazione

Art. 20.

Gli assegnatari debbono usare la più scrupolosa pulizia non solo nel loro appartamento ma anche nei locali di uso comune.

Non possono tenere depositi di materie infiammabili in quantità superiore a quella occorrente per gli usi domestici, nè eseguire opere che possano comunque costituire un pericolo di indebolimento alla struttura dell'edificio.

Gli assegnatari devono evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati sui davanzali e devono curare in ogni modo la chiusura del portone esterno durante la notte.

Gli assegnatari stessi devono, comunque, avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità reciproca; in particolare coloro che hanno in custodia bambini devono impedire che questi arrechino danni allo stabile e molestia ai vicini.

Devono essere osservati i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, e le ordinanze emanate in proposito dalle competenti autorità.

Gli assegnatari che usufruiscono di terrazze annesse all'appartamento sono responsabili dei danni di acqua arrecati allo stabile ed agli altri assegnatari, per ostruzioni alla imboccatura dei pluviali di scarico.

E' proibito all'assegnatario di apporre targhe od insegne in genere senza il preventivo benestare della Gestione; sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini.

CAPITOLO V

Rate di ammortamento ed aliquote accessorie Tabelle di caratura Ripartizione delle spese

Art. 21.

Sino a quando la Gestione I.N.A.-Casa non avrà provveduto al collaudo ed alla conseguente determinazione del costo definitivo dello stabile, l'aliquota di ammortamento dell'alloggio, da comprendere nella rata mensile dovuta da ogni assegnatario, viene stabilita dalla Gestione stessa in via provvisoria, a norma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Determinato il costo definitivo dello stabile, la Gestione I.N.A.-Casa fissa l'aliquota definitiva di ammortamento.

Nel caso di amministrazione autonoma, la rata mensile che deve essere direttamente corrisposta da ciascun assegnatario, è costituita dalla aliquota di ammortamento e da una aliquota pari a L. 35 (trentacinque) a vano, per assicurazione incendi, per riparazione danni causati da sinistri eccezionali, per rimborso spese di resocontazione e controllo dell'amministrazione.

Nel caso di amministrazione forfettaria, la rata mensile che ciascun assegnatario deve corrispondere all'Ente amministratore è costituita dall'aliquota di ammortamento, e di due altre aliquote dovute, rispettivamente, l'una per l'amministrazione e la manutenzione ordinaria dei singoli alloggi e delle parti comuni, l'altra per la manutenzione straordinaria dei singoli alloggi e delle parti comuni, per le ridipinture, le assicurazioni contro incendi ecc.

L'aliquota per l'amministrazione e la manutenzione ordinaria viene concordata preventivamente dalla Gestione I.N.A. Casa con l'Ente amministratore, mentre l'aliquota per la manutenzione straordinaria, per le ridipinture, ecc. resta fissata nella misura di L. 50 (cinquanta) mensili a vano.

Le due aliquote possono variare con le condizioni del mercato anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni. Le eventuali variazioni sono notificate agli interessati e vanno in riscossione dal mese successivo alla notifica.

In aggiunta alle aliquote di cui sopra, l'assegnatario è tenuto a corrispondere una aliquota variabile per il rimborso delle imposte e per il funzionamento dei servizi, da determinarsi sulla base della effettiva spesa sostenuta, in proporzione al numero dei vani assegnati, salvo gli usi locali per quanto riguarda le spese relative allo sgombero delle immondizie e alla fornitura dell'acqua.

Art. 22.

Sino a quando la Gestione I.N.A.-Casa non avrà provveduto ad effettuare la caratura degli alloggi componenti lo stabile, le aliquote mensili provvisorie di ammortamento e le aliquote accessorie sono calcolate in base al numero dei vani legali componenti ciascun alloggio.

La gestione I.N.A.-Casa effettua la caratura, attribuendo a ciascun alloggio un numero di vani virtuali, che può risultare superiore o inferiore al numero dei vani legali, a seconda della maggiore o minore apprezzabilità dell'alloggio. In ogni caso, per l'intero stabile, il numero dei vani virtuali resta uguale al numero dei vani legali.

A partire dal momento in cui viene determinata la caratura degli alloggi, con il criterio sopra indicato, le aliquote di ammortamento (provvisorie o definitive) e le aliquote accessorie vengono determinate in base al numero dei vani virtuali attribuito a ciascun alloggio.

Art. 23.

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo precedente, la ripartizione delle spese comuni, fra gli assegnatari interessati, viene effettuata in base al numero dei vani virtuali o in base al numero dei vani legali, a secondo che si sia o meno provveduto alla caratura degli alloggi.

Per quegli stabili nei quali esistano l'impianto dell'ascensore e quello del riscaldamento, la ripartizione delle spese per la conservazione, la manutenzione e l'esercizio dei detti servizi, viene effettuata, a scelta degli assegnatari, o secondo le locali consuetudini, oppure, tenendo conto, per l'impianto di riscaldamento della superficie irradiante e per l'impianto dell'ascensore del numero dei vani utili di ciascun alloggio, in relazione alla altezza del piano, salvo che gli interessati non stabiliscano il sistema a gettone.

Modello del contratto provvisorio di assegnazione, da stipularsi all'atto della immissione nell'alloggio, in base alla rata provvisoria dovuta dall'assegnatario.

Piano incremento occupazione operaia
Case per lavoratori - Gestione I.N.A.-Casa
Roma, via Bissolati n. 21

CONTRATTO PROVVISORIO
DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO
CON PROMESSA DI FUTURA VENDITA

L'anno millenovecento addì del mese di . fra il sig. in rappresentanza della Gestione I.N.A.-Casa e come tale autorizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 43, a firmare i contratti e gli atti della Gestione stessa
ed il sig. . . . .

Premesso:

1) che la Gestione I.N.A.-Casa, vista la graduatoria definitiva pubblicata sul Foglio annunzi legali n. della Provincia di ., ha stabilito di accettare la domanda di prenotazione per l'assegnazione con promessa di vendita di un alloggio, presentata dal sig .
ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n 43;

2) che al predetto signore è stata già data comunicazione dell'accettazione da parte della Gestione I.N.A.-Casa della sua domanda di prenotazione, ai sensi dell'art. 14 della legge predetta, per il tramite dell'Ufficio del Lavoro competente;

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La Gestione I.N.A.-Casa (come sopra rappresentata ed in seguito denominata Gestione), assegna con promessa di vendita ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, al sig. . (in seguito denominato assegnatario), che accetta, l'alloggio sito in . via n. scala piano int. composto di n. . stanze utili oltre gli accessori (vani legali n. . . . .

Art. 2.

L'alloggio di cui al precedente art. 1, che è di nuova costruzione, viene assegnato all'assegnatario in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte, con salvezza di quelle che saranno le risultanze del collaudo dello stabile del quale fa parte l'alloggio stesso.

L'assegnatario dichiara di aver visitato i locali assegnatigli, di averli trovati in perfetto stato ed adatti all'uso convenuto e di prenderne la consegna ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi.

. . . .

. . . .

Art. 3.

Per l'amministrazione e la manutenzione dell'alloggio di cui al presente contratto, l'assegnatario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni contenute nel regolamento predisposto dalla Gestione ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 1952, regolamento che l'assegnatario dichiara di bene conoscere.

L'assegnatario si impegna altresì, ad attenersi a tutte le disposizioni che sono state e saranno deliberate, dall'assemblea degli assegnatari degli alloggi componenti lo stabile, di cui quello assegnatogli fa parte, in relazione sia al sistema di amministrazione da adattare, sia a quanto non espressamente stabilito dal citato regolamento, purchè non contrastante con esso.

Art. 4.

Per l'assegnazione dell'alloggio e per l'acquisizione dello stesso, all'atto della stipulazione del contratto di compravendita, l'assegnatario si obbliga a corrispondere entro i primi cinque giorni di ciascun mese e in un'unica soluzione, una rata mensile costituita da una aliquota di ammortamento del prezzo dell'alloggio, stabilita provvisoriamente dalla Ge-

stione in L. . . . . . (. . . . .), corrispondente a L. . . . . (. . .) vano-mese e delle aliquote accessorie che il regolamento, citato nel precedente articolo 3, stabilisce particolarmente per il sistema di amministrazione con il quale, nel corso del tempo, sarà amministrato lo stabile di cui l'alloggio in questione fà parte.

La rata mensile, come sopra dovuta, deve essere proporzionale al numero dei vani virtuali, attribuito all'alloggio dalle tabelle di caratura compilate dalla Gestione (1) poichè la Gestione (2) provveduto a compilare le tabelle predette, la rata mensile è stata determinata in base a numero . vani (3).

Per il versamento delle rate mensili l'assegnatario dovrà osservare le modalità stabilite in proposito dal citato regolamento.

Art. 5.

Qualora l'assegnatario si rendesse moroso per tre mesi consecutivi, nel pagamento delle rate suddette, la Gestione, a norma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, intimerà all'assegnatario stesso, a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ordine di pagare entro il termine di 30 giorni.

Decorso inutilmente il suddetto termine, la Gestione emetterà la dichiarazione di decadenza dell'assegnatario, in conseguenza della quale questi perderà ogni diritto derivante sia dall'assegnazione sia dalla promessa di vendita e dovrà pertanto riconsegnare l'alloggio libero da persone e da cose.

L'assegnatario decaduto avrà diritto verso il nuovo assegnatario che la Gestione nominerà in suo luogo, al rimborso delle somme già pagate, dedotta una quota che la Gestione stabilirà in relazione all'uso ed allo stato di conservazione dell'alloggio.

Art. 6.

L'assegnatario si obbliga ad abitare l'alloggio entro tre mesi dalla data stabilita per la consegna degli alloggi del fabbricato di cui quello assegnatogli fa parte.

La mancata occupazione e personale abitazione dell'alloggio nel termine predetto da parte dell'assegnatario, si intende quale espressa rinuncia all'assegnazione e la Gestione procede all'immissione di altro assegnatario.

Art. 7.

Non appena la Gestione sarà in grado di determinare il costo dell'alloggio di cui al presente contratto, stabilirà in via definitiva l'aliquota mensile di ammortamento che l'assegnatario dovrà corrispondere, per il riscatto venticinquennale dell'alloggio stesso.

La suddetta aliquota definitiva sarà anch'essa calcolata in base al numero dei vani virtuali attribuiti all'alloggio dalle tabelle di caratura predisposte dalla Gestione.

Determinata l'aliquota definitiva di ammortamento, la Gestione stipulerà con l'assegnatario il contratto definitivo di assegnazione con promessa di vendita, adottando lo schema, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 1952.

In tale sede verranno effettuati a norma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, tutti i necessari conguagli tra le somme versate dall'assegnatario a norma dell'art. 4 del presente contratto provvisorio e le rate definitive dovute in forma del contratto definitivo.

Art. 8.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge concernenti la Gestione I.N.A.-Casa con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, relativamente al divieto per l'assegnatario di locare l'alloggio o di adibirlo ad uso diverso da quello di abitazione.

Art. 9.

A tutti gli effetti del presente contratto le parti convengono che il Foro competente sarà quello di Roma.

A seconda che la Gestione abbia o meno compilato le tabelle di caratura, occorre inserite:
(1) *e* oppure *ma*.
(2) *ha già* oppure *non ha ancora*.
(3) *virtuali* oppure *legali*.

Art. 10.

In applicazione dell'art. 24, terzo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, la presente scrittura privata viene compilata in carta semplice in esenzione dal bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposta al pagamento della sola imposta minima fissa.

Prima di apporre la firma, l'assegnatario dovrà trascrivere di suo pugno, la seguente dichiarazione:

« Dichiaro di ben conoscere il regolamento di cui all'art. 3 e lo schema del contratto definitivo di cui all'art. 7 e di approvare le norme in esso contenute nonchè quanto convenuto nel presente contratto e particolarmente le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 9 ».

Modello del contratto definitivo di assegnazione, da stipularsi non appena determinata la rata definitiva dovuta dall'assegnatario.

Piano incremento occupazione operaia
Case per lavoratori - Gestione I.N.A.-Casa
Roma, via Bissolati n. 23

CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO
CON PROMESSA DI FUTURA VENDITA

L'anno millenovecento . addì del mese di . fra il sig. . in rappresentanza della Gestione I.N.A.-Casa e come tale autorizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 43, a firmare i contratti e gli atti della Gestione stessa
ed il sig. . . . .

Premesso:

1) che con contratto provvisorio stipulato in data . e registrato a Roma in data
la Gestione I.N.A.-Casa (in seguito denominata Gestione) assegnò con promessa di vendita al sig. .
(in seguito denominato assegnatario) un alloggio sito in via n. .;

2) che con detto contratto l'assegnatario si obbligò a corrispondere una rata provvisoria di complessive L.
costituita da una aliquota di ammortamento di L. .
per ogni vano virtuale e dalle aliquote dovute, a norma del legale
regolamento predisposto dalla Gestione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 1952, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e per spese di amministrazione;

3) che dalle tabelle di caratura compilate dalla Gestione, il numero dei vani virtuali, attribuibile all'alloggio in questione viene fissato definitivamente in vani .;

4) che, determinato il costo definitivo dello stabile di cui l'alloggio fa parte, la Gestione ha stabilito la aliquota definitiva di ammortamento in L. (. .) per ogni vano virtuale.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Ad integrazione ed a completamento del contratto provvisorio di assegnazione con promessa di vendita in data e registrato . la Gestione conferma di assegnare al predetto sig. . . . . che conferma di accettare, l'alloggio sito in . . . via . n. scala piano . . . interno . ., composto di n. . stanze utili, oltre agli accessori, pari a n. . vani virtuali.

Per l'assegnazione dell'alloggio e per l'acquisizione del medesimo all'atto della stipulazione del contratto di compravendita, l'assegnatario si obbliga a corrispondere trecento rate mensili costituite ciascuna dall'aliquota definitiva di ammortamento del prezzo dell'alloggio di L. . (. . . .) pari a L. . per ogni vano moltiplicato per n. . vani virtuali attribuiti all'alloggio stesso) e delle aliquote accessorie stabilite particolarmente dal regolamento citato in premessa per il sistema di amministrazione con il quale, nel corso del tempo, sarà amministrato lo stabile di cui l'alloggio fa parte.

Il pagamento delle rate mensili di cui sopra dovrà essere effettuato in unica soluzione entro e non oltre i primi cinque

giorni di ogni mese, con le modalità previste dal citato regolamento.

Poichè, in forza del contratto provvisorio di assegnazione sopracitato, l'assegnatario ha già corrisposto, a titolo di ammortamento, n. aliquote mensili provvisorie di L. (. . . .) ciascuna, pari ad un importo complessivo di L. . (. . . .), e poichè l'importo dovuto per le corrispondenti aliquote definitive, ammonta complessivamente a L. (. . . .), resta a credito/debito dell'assegnatario stesso la somma di L. . . (. .) portata a scomputo delle prossime numero . . . . che verrà versata in n. .. rate di L. ..., ciascuna in aggiunta alle rate definitive da corrispondersi in forza del presente contratto.

Art. 2.

L'assegnatario ha facoltà di effettuare versamenti, in aggiunta a quelli mensili obbligatori, a decurtazione del suo debito, purchè non inferiori a L. 100.000 (centomila). A seguito di tali maggiori versamenti sarà variato l'importo della rata mensile di cui all'art. 1 del presente contratto, con effetto dal mese successivo a quello del versamento.

L'assegnatario ha facoltà, in qualsiasi momento, di ottenere in suo favore la stipulazione del contratto di vendita dell'appartamento, riscattando anticipatamente il residuo debito, mediante versamento del cumulo delle rate che ancora deve corrispondere, a tenore del presente contratto, fermo restando l'obbligo della continuità del pagamento mensile delle aliquote accessorie dovute nella misura contemplata dal regolamento, alla cui osservanza l'assegnatario resta comunque vincolato.

Art. 3.

La Gestione si obbliga a cedere la proprietà dell'alloggio assegnato col presente contratto, a favore dell'assegnatario o ai suoi eredi legittimi o testamentari, dopo la estinzione totale del debito derivante dal presente contratto.

Art. 4.

L'assegnatario, dopo un anno dall'effettiva occupazione dell'alloggio, indicato all'art. 1, primo cpv., potrà cedere la presente assegnazione con promessa di vendita ad altro lavoratore che dimostri di avere i seguenti requisiti:

a) abbia pagato almeno una intera annualità di contributo I.N.A.-Casa;

b) non abbia avuto dalla Gestione altro alloggio in assegnazione;

c) presti attualmente la sua opera nella circoscrizione della zona nella quale, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato di attuazione, si facciano le costruzioni;

d) non sia proprietario di un alloggio in uno dei Comuni compresi nella circoscrizione a tale scopo indicati dal Comitato di attuazione e dimostri che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione medesima.

L'assegnatario che intenda effettuare la cessione del proprio alloggio ad altro lavoratore che si trovi nelle predette condizioni, dovrà inoltrare, al presidente del Consiglio direttivo della Gestione, una apposita domanda in carta semplice, sottoscritta unitamente al cessionario designato.

La Gestione deciderà in merito all'accoglimento della domanda, previa verifica delle condizioni sub *a*), *b*), *c*) e *d*) del primo comma del presente articolo. Nell'atto di cessione interverrà la Gestione, nei confronti della quale il cessionario subentrerà in tutti i diritti e i doveri dell'assegnatario cedente.

La cessione fatta in difformità delle predette disposizioni è nulla di pieno diritto.

Art. 5.

E' consentita la permuta degli alloggi tra gli assegnatari, che potrà avvenire previa autorizzazione della Gestione, purchè venga raggiunto l'accordo fra le parti interessate circa la regolarizzazione dei rapporti amministrativi derivanti dalla conseguente sostituzione contrattuale.

Art. 6.

L'assegnatario, ai sensi dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ha facoltà di stipulare con Istituti di assicurazione una polizza sulla propria vita, che può comprendere anche il rischio di invalidità assoluta e permanente, purchè il contratto relativo non superi la durata di venticinque anni e preveda che l'Istituto assicuratore si sostituisca agli eredi dell'assegnatario, per il caso di premorienza, o all'assegnatario medesimo, in caso di invalidità assoluta e permanente, nell'obbligo di corrispondere le rate residue alle singole scadenze.

Nell'ipotesi che si verificasse la morte o l'invalidità assoluta e permanente dell'assegnatario, gli eredi dell'assegnatario, o l'assegnatario medesimo, per ottenere gli effetti di cui al primo comma, esibiranno alla Gestione l'originale della polizza di assicurazione e la necessaria documentazione comprovante la copertura del rischio di invalidità.

Dopo che l'Istituto assicuratore avrà dato notizia alla Gestione dell'avvenuto riconoscimento del sinistro, a tutti gli effetti contrattuali, la Gestione riconoscerà l'accollo del debito da parte dell'Istituto assicuratore, e provvederà al trasferimento della proprietà dell'immobile come previsto dall'art. 3 del presente contratto.

Art. 7.

Nel caso di mancato pagamento di tre rate mensili consecutive, la Gestione potrà intimare all'assegnatario, a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ordine di pagare entro il termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente il suddetto termine, la Gestione potrà emettere la dichiarazione di decadenza dell'assegnatario, in conseguenza della quale questi perderà ogni diritto derivante sia dall'assegnazione, sia dalla promessa di vendita, e dovrà pertanto riconsegnare alla Gestione l'alloggio libero da persone e da cose.

L'assegnatario decaduto avrà diritto verso il nuovo assegnatario, che la Gestione nominerà in suo luogo, al rimborso delle somme già pagate, previa deduzione di una quota che la Gestione stabilirà in relazione all'uso e allo stato di conservazione dell'alloggio.

Il predetto rimborso, a norma di legge, avverrà in rate mensili, entro il periodo ancora occorrente per l'estinzione del debito del nuovo assegnatario. La Gestione in caso eccezionale potrà anticipare all'assegnatario decaduto il rimborso del suo credito.

A garanzia del suo credito, l'assegnatario decaduto avrà diritto di intervenire nel contratto di assegnazione con promessa di vendita, che la Gestione stipulerà con il nuovo assegnatario.

Art. 8.

In caso di morte dell'assegnatario, succedono all'assegnatario stesso i suoi eredi legittimi o testamentari in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto nei riguardi della corresponsione delle rate residue e di altri eventuali versamenti dovuti a titolo di arretrati. Gli eredi dell'assegnatario resteranno obbligati solidalmente, fino a quando, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non saranno attribuiti ad uno solo degli eredi, che resterà obbligato alla suddetta corresponsione.

Art. 9.

L'assegnatario durante il corso del presente contratto, non potrà dare in locazione a terzi l'alloggio neppure parzialmente, senza essere stato preventivamente autorizzato dalla Gestione per riconosciuti motivi di necessità. In tale caso, la Gestione provvederà anche a fissare la durata della predetta locazione parziale o totale e le clausole particolari inerenti alla medesima.

L'assegnatario non potrà servirsi dell'alloggio per uso diverso da quello di abitazione. Potrà tuttavia essere consentito l'esercizio delle attività che abitualmente vengono svolte a domicilio nell'ambito familiare.

Art. 10.

L'assegnatario si obbliga di osservare, fino al passaggio di proprietà di tutti gli alloggi componenti lo stabile del quale quello assegnatogli fa parte, le norme contenute nel regolamento predisposto dalla Gestione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 1952.

In applicazione del predetto regolamento e per quanto dallo stesso non espressamente stabilito, l'assegnatario si impegna ad attenersi alle norme che per ciascun fabbricato vengono adottate dall'assemblea degli assegnatari, in caso di amministrazione autonoma, o dall'Ente amministratore, in caso di amministrazione forfettaria.

Art. 11.

Per tutta la durata del presente contratto, l'assegnatario è tenuto a mantenere l'alloggio nelle condizioni atte all'uso convenuto.

L'assegnatario non potrà apportare innovazioni all'appartamento assegnatogli ed ai suoi impianti, nè comunque modificare le strutture originarie dell'alloggio senza aver chiesto ed ottenuto il preventivo benestare della Gestione, in caso di amministrazione autonoma, o quello dell'Ente amministratore, in caso di amministrazione forfettaria.

La Gestione resta espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili e imprevedibili a persone ed a cose causati da difetti nella costruzione degli immobili e nelle forniture degli impianti e degli apparecchi di qualunque genere, dei quali danni non siano responsabili le ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

Qualora si verifichino tali danni, l'assegnatario non potrà considerarsi esonerato dall'obbligo contrattuale di corrispondere le rate dovute.

Nel caso che si renda necessario effettuare riparazioni o migliorie, tanto nei locali assegnati quanto all'intero immobile, l'assegnatario non potrà impedirlo o ritardarlo nè pretendere alcun compenso o elevare qualsiasi pretesa.

Ove, in assenza dell'assegnatario, si rendano necessarie riparazioni, che non possano essere in alcun modo differite senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità ai terzi, il rappresentante designato della Gestione è autorizzato a fare aprire i locali assegnati ed a provvedere alle opere necessarie a spese dell'assegnatario.

Art. 12.

La Gestione resta fin d'ora esonerata dalla produzione dei documenti comprovanti la proprietà e la libertà dell'area sulla quale sorge l'immobile di cui fa parte l'alloggio in questione.

La Gestione dichiara e garantisce che detta area è di sua proprietà e che non grava su di essa nessun peso od ipoteca, salvo quelli che verranno indicati espressamente nel contratto definitivo di vendita.

Art. 13.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè per patto espresso la violazione di una soltanto delle dette condizioni può dare luogo alla immediata risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge concernenti la Gestione.

A tutti gli effetti del presente atto, le parti convengono espressamente che il Foro competente sarà
e per la notifica degli atti all'assegnatario, le parti convengono inoltre, che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato anche se non abitato.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 24, terzo comma della legge 28 febbraio 1949, n. 43, la presente scrittura privata viene compilata in carta semplice in esenzione dal bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposta al pagamento della sola imposta minima fissa.

(Prima di apporre la firma l'assegnatario dovrà trascrivere di suo pugno la seguente dichiarazione:

« Dichiaro di ben conoscere il regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 1952.

Dichiaro altresì di approvare tutto quanto convenuto nel presente contratto ».

(1481)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 aprile 1952

	Dollaro U.S.A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	637,50
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,92	637 —
» Milano	624,93	637 —
» Napoli	—	—
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	637 —
» Torino	624,89	634 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,91	638,40

Media dei titoli dell'8 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	66,975
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	94,175
Redimibile 3,50 % 1934	72,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	91 —
Id. 5 % 1936	91,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,325

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'8 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,92
1 dollaro canadese	» 637 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit. 1 749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.